

**N. 01412/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01248/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2013, proposto da:

Bennet S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Bianchini, Marco Sica, con domicilio eletto presso lo studio dell' avv. Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464;

contro

Comune di Megliadino San Fidenzio, Parco Commerciale Megliadino Srl, Megliadino 2 Srl, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio rigitto formatosi sull'istanza di accesso presentata da Bennet S.p.A. al Comune di Megliadino San Fidenzio in data 18/7/2013, avente ad oggetto gli atti e documenti acquisiti al fascicolo / ai fascicoli del procedimento di sanatoria delle insegne,

diverse da quelle "Bennet", esistenti sul lastrico solare del Centro Commerciale in Comune di Megliadino San Fidenzio, Via Vallesella, n. 1.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con istanza di accesso presentata in data 18.07.2013, la Bennet s.p.a. ha chiesto il rilascio di copia di tutti gli atti e documenti acquisiti al procedimento di sanatoria delle insegne, diverse da quelle "Bennet", esistenti sul lastrico solare del centro commerciale in Comune di Megliadino San Fidenzio, via Vallesella n. 1.

Si tratta di documenti relativi al procedimento di sanatoria delle insegne di esercizio installate sul lastrico solare e nel parcheggio del centro commerciale di cui la ricorrente è proprietaria, e che la stessa ha interesse a conoscere innanzitutto poiché le proprie insegne di esercizio, installate sul medesimo lastrico solare, sono state invece oggetto di ordine di demolizione impugnato con ricorso (R.G. n. 581/2013) dinanzi a questo Tribunale.

Nonostante diversi solleciti il Comune ha omesso di evadere l'istanza di accesso.

Pertanto la ricorrente si è vista costretta a proporre il presente ricorso.

Solo in data 26 agosto 2013 il Comune ha trasmesso solo alcuni dei documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Con lettera del 28 agosto 2013 la ricorrente ha provveduto a segnalare al Comune i documenti mancanti, che tuttavia non sono ancora stati consegnati.

Conclusivamente, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese.

Benchè ritualmente intimati, né il Comune né i controinteressati si sono costituti in giudizio.

Alla camera di consiglio dell' 11 dicembre 2013 la causa è stata assunta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, la tutela del diritto di accesso, come previsto dall'art. 22, comma 2, della L. n. 241 del 1990 (come modificata dalla L. n. 69 del 2009), è preordinata al perseguitamento di rilevanti finalità di pubblico interesse al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa (ex multis Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2093).

La giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons.St., sez. VI, 10 febbraio 2006, n. 555) ha ritenuto che la domanda di accesso: a) deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e non può essere generica; b) deve riferirsi a specifici documenti senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216); c) deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore; d) non può

essere uno strumento di controllo generalizzato dell'operato della P.A. (ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 116; id., sez. IV, n. 2283/2002; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 02 febbraio 2011, n. 187); e) non può assumere il carattere di una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici (Cons. St., sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. II, 22 luglio 1998, n. 1201).

Ed ancora, è stato affermato che l'accesso c.d. defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell'ambito di un procedimento amministrativo, riceve protezione preminente dall'ordinamento atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24, u.c., L. n. 241 del 1990), prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull'interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili (Cfr. C.S., Sez. VI, 3 febbraio 2011 n. 783).

Ebbene, nella fattispecie, la ricorrente ha dimostrato di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso, stante la necessità di conoscere tali atti alla cui stregua poter appurare la legittimità e l'imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione e poter compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa nel giudizio pendente R.G. n. 581/2013 ed in altri eventuali giudizi.

Pertanto, non residuando alcun dubbio circa il diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso e l'estrazione di copia dei documenti di cui

all'originaria istanza e alla successiva lettera del 28 agosto 2013 di segnalazione dei documenti ancora mancanti, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'impugnato silenzio.

Considerata la necessità per la ricorrente di produrre tali documenti nel ricorso pendente R.G. n. 581/2013 entro il termine del 2 gennaio 2014, si reputa opportuno fissare in 15 giorni il termine per l'esibizione dei documenti.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato silenzio ed ordina all'intimato Comune di Megliadino San Fidenzio di consentire l'accesso agli atti di cui all'istanza del ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente sentenza.

Condanna il predetto Comune al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.000,00 oltre oneri accessori, oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)